ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA

Con il presente atto, redatto in due copie originali,

TRA

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno con sede legale in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza 11, nella persona del suo legale rappresentante Arch. Maria Gabriella Alfano, nata a Cava dei Tirreni lo 02/09/1950 e domiciliata per la carica presso la sede legale

E

Dott.ssa Piera Carlomagno, nata a Salerno il 10/03/1963 residente in Salerno alla Via Panoramica 25/A – Salerno c.f.CRLMPR63C50H703O p.i. 03791340650 (d'ora innanzi: prestatrice d'opera)

PREMESSO

1) Che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno con propria deliberazione del 27/04/2011 aveva stabilito incaricato per l'attività di consulente per la comunicazione la suddetta prestatrice d'opera, iscritta all'albo nazionale dei giornalisti professionisti al n° 060021;
2) Che l'incarico affidato è stato espletato con competenza, diligenza e professionalità, consentendo al Consiglio dell'Ordine di comunicare all'esterno le proprie iniziative, promuovendo l'attività dell'intera categoria;
3) Che con deliberazione n. 107 del 17.01.2014 il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. ha stabilito di proseguire il predetto rapporto consulenziale;

Tutto ciò premesso, in data 04/02/2014, le suddette Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto;

Art. 2 (Oggetto del contratto)

2.1. Oggetto del contratto è lo svolgimento dell'attività di consulente per la comunicazione dell'Ordine degli Architetti PPC di Salerno;

2.2. Nella fattispecie, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività riguarderà:

- compilazione ed inoltro di comunicati stampa su richiesta dell'Ordine o suggeriti dallo stesso consulente;
- rapporti con gli organi di informazione locali, regionali, nazionali;
- organizzazione di eventi informativi e promozionali o conferenze stampa;
- pubblicizzazione di iniziative dell'Ordine (interviste, interventi, etc)
- collaborazione con il comitato di redazione del giornale dell'Ordine;

Art.3. (Durata del contratto)

3.1. Il contratto avrà una durata di mesi dodici, (anno solare) decorrenti da oggi e si intenderà rinnovato fino alla scadenza del mandato del Consiglio, salvo revoca;

3.3. Nel caso in cui la prestatrice d'opera intendesse opportuno interrompere la collaborazione, è tenuta a darne disdetta a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio dell'Ordine con un preavviso di quindici giorni dalla scadenza tenuto conto delle esigenze organizzative;

Art.4 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

4.1. Il compenso per le prestazioni descritte all'art. 2 e per la durata di cui all'art.3, viene stabilito di comune accordo in € 6.000,00 (seimila) annue, oltre iva e cassa come per legge. Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni e, segnatamente:

1° al 31 luglio 2014

2° al 31 dicembre 2014;

4.2. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dal presente contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi (o di mandato all' incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma);

4.3. Sui compensi erogati alla professionista il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge e in forza dell'ordinamento professionale cui appartiene;

Art.5 (Spese del prestatore d'opera)

Ogni spesa sostenuta dal professionista nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo;

Art.6 (Attività del prestatore d'opera)

6.1. La prestazione si svolgerà in piena autonomia di organizzazione, con i caratteri propri della collaborazione professionale di lavoro autonomo. La prestazione sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione ex art. 2222 c.c.; è pertanto esplicitamente esclusa l'esistenza di un rapporto di impiego cosicché né oggi né in futuro potrà essere invocato il relativo trattamento per l'espletamento della professione stessa;

6.2. Allo stesso modo resta inteso che a carico del prestatore d'opera sono le incombenze e l'onere di provvedere direttamente per quanto concerne gli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria dello Stato;

6.3. Le prestazioni oggetto del presente contratto, saranno eseguite sotto la responsabilità del prestatore d'opera per tutti i conseguenti effetti nei confronti della controparte e di terzi;

Art.7 (Obblighi del prestatore d'opera)

7.1 L'attività sarà sviluppata in coerenza con l'attività del Consiglio dell' Ordine degli Architetti P.P.C., secondo il programma esecutivo i cui contenuti e metodi, proposti in autonomia professionale dal prestatore d'opera, saranno concordati con il suo legale Rappresentante;

7.2. Il compenso pattuito comprende l'impegno a partecipare agli incontri di coordinamento e pianificazione delle attività di indirizzo;

7.3. Nell'ipotesi di temporaneo impedimento, la prestatrice d'opera non dovrà fornire alcuna spiegazione o giustificazione dell'assenza, ma dovrà darne preventiva comunicazione all'Ordine con congruo anticipo;

Art.8 (Recesso del contratto)

8.1. Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, ovvero che l'attività svolta venga condotta con negligenza ed imperizia, il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 c.c. In tal caso, si provvederà al pagamento del lavoro regolarmente eseguito in relazione all'utilità della parte di attività compiuta;

8.2. Il committente avrà diritto, inoltre, di risolvere senza preavviso il presente mediante comunicazione scritta inoltrata a mezza di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) l'inattività del professionista, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di sessanta giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;

b) sospensione, cancellazione o radiazione del professionista dall'albo cui è iscritto;

Art. 9 (Obbligo di riservatezza)

Con la sottoscrizione del presente contratto la prestatrice d'opera si impegna a non divulgare eventuali informazioni acquisite durante la prestazione e a non utilizzarle in contrasto con i diritti ed i legittimi interessi dell'Ordine;

Art.10 (Riservatezza dei dati personali)

10.1 In riferimento a quanto disposto con D.Lgs. 255 del 28/07/97, di attuazione della L.675/96, e succ. modificazioni si precisa che, per quanto riguarda il

trattamento dei dati personali esposti nel presente contratto, l'Ordine degli Architetti è espressamente esonerato dall'obbligo della notifica al garante in quanto il trattamento dei dati è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali, nonché necessario per le funzioni istituzionali dell'Ordine;

10.2 In ottemperanza a quanto disposto dalla citata legge, si dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 11 e si acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 12 della L. 675/96;

Art.11 (Spese di registrazione)

11.1. Le spese eventuali di registrazione del presente atto sono poste convenzionalmente a carico dell'incaricante e questi si obbliga a rifonderle all'incaricato, ove la registrazione sia avvenuta a cura dello stesso;

Art.12 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto, le Parti eleggono come Foro competente quello di Salerno;

Art. 13 (Clausola di salvaguardia)

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si rimanda alla legislazione vigente ed al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto il presente atto, redatto in due copie originali

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno

La Prestatrice d'Opera